

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN

DOTT, GAETANO

DOTT. VINCENZO

BARI SEZIONE 10

DOTT, FRANCESCO SAVERIO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

1,62 1,62	27:48 065800 970112	
ARCA DA BOLLO Pira E14,63	20050CAB	011 2
Finance Out	TIVE TIME	
B . Bistero de caelle	10000 111110000	70 A
	317 NO	

Presidente

Relatore

Giudice

SEZIONE

10

REG.GENERALE

1916/07

UDIENZA DEL

24/06/2008 ore 09:00

SENTENZA

PRONUNCIATA IL

2 4 GIU. 2008

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

0 7 OTT. 2008

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUTARIO

Umberto Sardella

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

BARI

all'originale,

pretario di Sezione

ASSISTENTE TRIBUTARIO

Umberto Sardella

riunita con l'intervento dei Signori: □ DE BARI **VENTURA** GUAGLIONE

DI

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1916/07 depositato il 05/09/2007

· avverso la sentenza N. 80/04/2007 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BARI contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO BARI 2 proposto dal ricorrente:

difeso da:

AVV. LA SCALA ANTONIO MARIA VIA DAVANZATI N.25 70100 BARI BA

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n

IVA+IRPEG+IRAP 2005



FATTO

l., avverso l'avviso quale rappresentante della Il Sig. emesso dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Bari2, a seguito di di accertamento n P.V.C. della Guardia di Finanza di Bari, redatto in data 23/02/2005 e riferito al periodo d'imposta 2003, attraverso il quale, in conseguenza di indagini bancarie eseguite nei confronti della Società e dei soci costituenti il nucleo familiare (padre, madre e figlio), accertava e contestava la infedele dichiarazione dei redditi per Euro 732.503,96 oltre la infedele dichiarazione IVA, IRPEG e IRAP per lo stesso totale imponibile, oltre la omessa istituzione dei libri paga e matricola, con relativa omessa contabilizzazione per compenso di Euro 700,00 corrisposto al dipendenti la omessa indicazione della dichiarazione di inizio di attività relativamente a due depositi utilizzati nell'ambito dell'attività d'impresa e la omessa esecuzione del versamento delle ritenute alla fonte del compenso corrisposto al predetto lavoratore dipendente e, conseguentemente, addebitava le maggiori imposte dovute oltre le relative sanzioni, proponeva tempestivo e rituale ricorso alla C.T.P. di Bari, eccependo l'illegittimità dell'atto impugnato poggiato su conclusioni della Guardia di Finanza fatte proprie in modo acritico dall'U.F., senza neppure avere alcuna considerazione per la confusione fatta dai verbalizzanti, in sede di avvio delle operazioni di verifica , nonché l'inattendibilità delle tra le società verificate, operazioni9 relative alle indagini bancarie compiute sui conti correnti bancari dei soci privi di correlazione con le registrazioni contabili della società e concludeva pertanto chiedendo l'annullamento dell'avviso impugnato, previa sospensiva, con richiesta di condanna dell'U.F. al pagamento delle spese di giudizio. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Bari 2, mediante deposito di deduzioni del 9/12/2005, che chiedeva il rigetto del ricorso prodotto e la conferma del proprio operato, ribadendone la piena legittimità, giacchè poggiato sulle risultanze del P.V.C. redatto dalla Guardia di Finanza a conclusione di una verifica contabile effettuata nei confronti della società e sulla base di regolari indagini bancarie. La C.T.P. di Bari, sez.4, con sentenza n.80/4/2007, pronunciata il 26/02/2007 rigettava il ricorso, compensando le spese di giudizio. eccependo Avverso la suddetta sentenza proponeva appello alla C.T.R. la società che l'attività esperita dalla Guardia di Finanza, avviata in data 18/11/2003, aveva interessato , in liquidazione ed ' contemporaneamente le società entrambe le attività ispettive erano state concluse con le medesime considerazioni, ovvero con riferimento ad entrambe le società ed ai conti correnti dei soci ed erano state fatte proprie dell' U.F., ancorché successivamente impugnate davanti alle competenti C.T.P. di Bari, ognuna per la parte di proprio interesse, nelle quali sedi, avevano poi trovato determinazioni diverse da parte dei ' , nonostante gli elementi posti a base della decisione fossero identici; eccepiva altresì che nessuna commistione vi era stata tra le due società che avevano avuto due attività e storie diverse, risultava già in dal punto di vista fattuale e temporale, atteso che la società liquidazione al momento dell'inizio dell'attività ispettiva operata dalla Guardia di Finanza, mentre , costituita in data 04/08/2003, iniziava in data 25/08/2003, l'attività della società ovvero circa due mesi prima dell'avvio delle suddette operazioni; sicchè risultava evidente la confusione operata dai verbalizzanti sia in ordine alla compagine societaria diversa, sia in ordine alla titolarità dei locali dove era stato eseguito l'accesso dagli stessi verbalizzanti. L'appellante eccepiva altresì l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art.7 della L. 212/2000 (statuto del contribuente), dal momento che i verbalizzanti avevano fatto riferimento ad un controllo incrociato effettuato nei confronti di una non meglio identificata società dalla quale sarebbero stati effettuati acquisti con fornitrice della società l'emissione di assegni bancari tratti su un conto corrente non identificato,né specificato, intestato al con riguardo a tali elementi l'appellante socio della lamentava la omissione da parte dei verbalizzanti di specificare il fornitore nei cui confronti sarebbe stato effettuato il controllo incrociato, la indicazione degli assegni bancari e del conto corrente del

pap. 2



sul quale detti titoli sarebbero stati tratti, nonché la purchè minima Sig. indicazione sull'atto redatto ed il relativo riferimento alla rilevazione contabile rinvenuta presso la ; lamentava altresì che la circostanza dell'effettuazione del controllo incrociato fosse analogamente e contemporaneamente riferito alla stessa attività ispettiva effettuata dai militari in liquidazione, senza mai depositare, verbalizzanti nei confronti della società neppure nel corso del giudizio, la copia dell'atto contenente gli elementi addebitati alla società; eccepiva altresì l'assenza di ogni qualsiasi prova motivazione della pretesa tributaria, giacchè mancherebbe del tutto in atti la prova che le movimentazioni bancarie accertate sui conti correnti di ovvero alla alcuni soci fossero riferibili alla in ordine alla effettiva esistenza del rapporto di le dichiarazioni rese dal Sig. isultavano inattendibili e comunque non documentate. dipendenza con la Da ultimo sottolineava l'assoluta inattendibilità della ricostruzione induttiva fatta dai verbalizzanti e dall'U.F. sulla base di presunzioni semplici che porterebbero alla quantificazione del maggiore reddito di impresa pari ad Euro 646.066,00 ,per un'attività espletata dalla societi soli due mesi. Pertanto concludeva chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, con conseguente con vittoria di spese per entrambi i annullamento dell'avviso di accertamento n gradi di giudizio. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Bari 2, mediante deposito, in data datato 08/11/2007, attraverso il quale eccepiva preliminarmente 12/11/2007, di atto prot. l'inammissibilità dell'appello, per carenza degli elementi di cui all'art.53,co.1,D.Lgs. n.546/92, in quanto mancante dei motivi di non condivisione della sentenza opposta, riproducendo sostanzialmente gli stessi motivi di doglianza esplicitati nel processo di I grado; nel merito ribadiva la piena correttezza e legittimità dell'operato sia della Guardia di Finanza, sia dell'Ufficio, oltre che le conclusioni rassegnate dai attraverso la sentenza impugnata e concludeva chiedendone la piena conferma con rigetto dell'appello proposto dalla società, con vittoria di spese e di onorario di giudizio. Assegnata la presente causa, appello n.1916/07 R.G.A., unitamente alle altre connesse riferite ai soci, appelli nn. 1915/07, 1914/07, 1913/07 e 1912/07 R.G.A., alla sez. 9 della C.T.R., su istanza del

suo Presidente, il Presidente della C.T.R. disponeva l'assegnazione a questa sez.10, che risultava

previamente adita.

DIRITTO

L'appello proposto dalla società avverso la sentenza n pronunciata il 26/02/07, dalla C.T.P. di Bari sez.04 è fondato e merita pertanto pieno accoglimento. Osserva preliminarmente il Collegio che la eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dall'U.F., non risulta fondata e non è condivisibile ed è pertanto respinta. Infatti risulta ed è documentato ai fatti, che la società, sia nell'atto di appello, che nella memoria difensiva depositata successivamente, ha fatto espresso riferimento alla sentenza impugnata, indicando formalmente impunti ed i motivi di doglianza, pur ribade4ndo legittimamente i vizi, le eccezioni e le doglianze già previamente espresse con il ricorso introduttivo e nel corso del giudizio di I grado, sull'operato dell'U.F.. Nel merito il Collegio rileva che l'avviso di accertamento impugnato dalla società ', fonda la pretesa fiscale sullo stesso P.V.C. della Guardia di Finanza di Bari, redatto in data 23/02/2005, a seguito del quale sono stati emessi e notificati altri avvisi di accertamento nei confronti della società ' ' e dei suoi soci, risultati poi illegittimi. Osserva il Collegio che anche in questa sede emerge la lacunosa attività di accertamento ed istruttoria sia da parte dei verbalizzanti che da parte dell'U.F., che acriticamente ha fatte proprie le conclusioni rassegnate dai verbalizzanti, senza disporte ovvero operare quelle integrazioni indispensabili per rendere il procedimento inoppugnabile sotto il profilo del merito e della legittimità. Sicchè anche in questo processo come per quello precedente, che ha riguardato l'altra società " , non è possibile distinguere, giacchè esiste una totale confusione in atti,



quanta e quale parte dell'attività ispettiva abbia riguardato l'una o l'altra società, quali siano le azioni e/o le attività illegittime dei singoli soci e perché solo di alcuni. Il nucleo ispettivo inizia e termina le operazioni nei confronti delle due società e perviene alle medesime determinazioni. In particolare, il collegio osserva che gli atti di accertamento partono da un controllo incrociato effettuato presso un fornitore della società verificata, del quale non è stata fornita copia del verbale nè risulta richiesta e neppure vi è traccia eventualmente redatto, neppure ai Giudici di dell'autorizzazione ad acquisire i conti oggetto dell'attività di verifica e di accertamento, con conseguente violazione dell'art.7 della L.n.212/2000. Osserva altresì il Collegio che, anche per quanto riferito alle c.d. operazioni di giraconto, manca l'esatta indicazione dei relativi conti di riferimento, limitandosi a fare un generico riferimento ai soci. Rileva il Collegio che anche sotto il profilo procedimentale la verifica e l'attività istruttoria espletata dai verbalizzanti è risultata carente ed operata in dispregio delle prestazioni impartite dal comando della Guardia di Finanza con circolare n.106900, del 25/03/1998, dal momento che l'audizione personale del contribuente, contrariamente a quanto verificatosi, sarebbe dovuta avvenire alla presenza del comandante del Reparto, al quale è affidato il compito di valutare criticamente e formalmente i chiarimenti forniti, la loro esaustività ed efficacia giuridica, ovvero la loro infondatezza e d irrilevanza. In questo modo vengono a mancare i riferimenti certi riconducibili a rapporti illegittimi tra la contabilità della società verificata ed i loro soci; è evidente che sulla base dei suddetti elementi, l'impianto probatorio risulta carente in assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti; anzi addirittura risultano così operate illegittime presunzioni su presunzioni; ovvero, una volta la piena ed una seconda volta la riferibilità riconducibilità dei conti dei due soci alla delle movimentazioni finanziarie dei suddetti conti ad operazioni impossibili, attuate dalla società Osserva ulteriormente il Collegio che la sentenza n.13391 del 12/09/2003 della ai fini della decisione, ha tenuto conto di una Corte di Cassazione, considerata dai composizione societaria ristretta a due soli soci, marito e moglie, quindi ad un unico e ristretto nucleo familiare, per il quale la riconducibilità dei conti all'azione della società è di tutta evidenza ed univoca. Alle stesse conclusioni non è possibile pervenire nella controversia in trattazione, dal momento che non è possibile parlare e prevedere un'identità di soggetti, atteso che la società ha una sua entità giuridica e diversa identità hanno gli altri soggetti soci che non costituiscono un unico nucleo familiare. Inverosimili appaiono le conclusioni dei verbalizzanti sul maggiore reddito di Euro 646.066,00, conseguito dalla in poco più di due mesi di attività. Tutti i suddetti elementi di valutazione, assorbite tutte le altre eventuali questioni ritenute ininfluenti sulle conclusioni del presente giudizio, convincono il Collegio che l'atto originariamente opposto (avviso di accertamento n.885031000460) con il ricorso introduttivo è risultato carente sotto vari profili e quindi illegittimo, alla stregua di quanto già determinato e deciso sul giudizio che ha riguardato l'altra società precedentemente definito con sentenza n.97/10/07, pronunciata il 18/12/2007, da questa C.T.R., sicchè anche la sentenza impugnata deve essere riformata, mentre fondato e degno di accoglimento è risultato l'appello prodotto dalla società. La complessità dell'intero procedimento induce invece il Collegio a decretare la integrale compensazione delle spese di giudizio.

PQM

In riforma della impugnata sentenza, accoglie l'appello proposto dalla compensate.

Spese

Così deciso in Bari il 24.06.2008.

I/Giudice Relatore Dott. Irancesco Severio Ventura Il Presidente Dott Gaetano de Bari

pop. 4